

Fatturazione Elettronica

Le novità e gli adempimenti



Il prossimo 1.1.2019 la fattura elettronica diverrà obbligatoria per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L'obbligo di adozione riguarderà le operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un privato consumatore.

L'obbligo di emissione della fattura elettronica si intende, quindi, circoscritto ai soli soggetti "stabiliti" nel territorio dello Stato, mentre le altre operazioni potranno continuare a essere documentate mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile delle "operazioni transfrontaliere".

La comunicazione risulta, peraltro, facoltativa:

- per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

È consentita, infatti, l'adozione della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Tale semplificazione non è, invece, consentita con riferimento alle fatture ricevute da soggetti passivi esteri.

Le fasi del processo di fatturazione

Il processo di fatturazione elettronica si articola sostanzialmente nelle seguenti fasi:

- creazione del documento in formato XML;
- trasmissione al c.d. "Sistema di Interscambio" (SdI), canale telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- controllo del file da parte del Sistema di Inter-


scambio;

- in caso di esito negativo dei controlli, invio, da parte del SdI, della ricevuta di scarto al trasmittente;
- in caso di esito positivo dei controlli, da parte del SdI, recapito del documento al destinatario;
- conservazione del documento.

Il contenuto della fattura elettronica ed il caso di emissione della fattura da parte del Cliente

Così come la fattura "cartacea", anche quella elettronica deve contenere le informazioni stabilite dall'art. 21 del Decreto Iva o, in caso di fattura semplificata, dall'art. 21-bis del Decreto Iva (provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757), ossia:

- data di emissione del documento;
- numero progressivo della fattura, che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell'eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita Iva del cedente/prestatore;
- numero di partita Iva del cessionario/committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nel caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto passivo;
- numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo;
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi og-



getto dell'operazione;

- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imponibile e dell'imposta con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui all'art. 38 comma 4 del DL 331/93;
- annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Con particolare riferimento all'annotazione ci si riferisce alla ormai diffusa pratica in cui i fornitori emettono per conto del Cliente la fattura. E'infatti questa la soluzione più semplice per l'azienda Cliente che solitamente è dotata di sistemi ERP evoluti, che non per il Fornitore.

In particolare, qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che

l'origine e l'integrità del documento elettronico siano garantiti dal soggetto emittente il quale è tenuto ad apporre la propria firma elettronica qualificata o digitale.

Al riguardo, occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l'invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l'emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell'ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione.

Sarà quest'ultimo soggetto, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972).

Tra le altre informazioni sarà necessario indicare la natura della cessione di beni e/o prestazione di servizi, nel caso in cui non sia prevista l'applica-

zione dell'imposta:

- N1 – escluse ex art. 15;
- N2 - non soggette;
- N3 - non imponibili;
- N4 - esenti;
- N5 - regime del margine; IVA non esposta in fattura;
- N6 - inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti);
- N7 - Iva assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 comma. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72);

Attività delegabili agli intermediari

Nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, il provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757 ha previsto una serie di attività che possono essere delegate agli intermediari. Si tratta in particolare di:

- trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, per conto del soggetto emittente;
- ricezione della stessa dal Sistema di Interscambio, per conto del soggetto ricevente; a questo proposito si sottolinea come, in tal caso, il cessionario/committente sia tenuto a comunicare al cedente/prestatore l'indirizzo telematico dell'intermediario
- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI;
- consultare i dati trasmessi attraverso la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'Iva del delegante;
- consultare i dati Iva delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal delegante;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal

DLgs. 127/2015, per conto del delegante;

- consultare, per conto del delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
- indicare al Sistema di Interscambio "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, ovvero una PEC o un "codice destinatario", da parte del delegante.

La delega può essere conferita o revocata mediante le funzionalità rese disponibili nel sito web dell'Agenzia delle Entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa Agenzia delle Entrate.

Opportunità fiscali

In concomitanza con l'introduzione della fattura elettronica sono previste alcune misure che, da un lato, incentivano la tracciabilità dei pagamenti e, dall'altro, tendono a semplificare gli adempimenti tributari.

In particolare:

- si applica una riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini Iva e delle imposte dirette, ai soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro;
- dall'1.1.2019 si intende abrogato l'obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sanzioni

La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa.

Si rendono, conseguentemente, applicabili le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato. Le sanzioni si applicano in misura fissa, da 250,00 a 2.000,00 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.